



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata Legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO, in particolare, l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, secondo cui:

-co.1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lett. g), della citata legge n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

-co.2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti superiori di studi musicali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.119, che modifica ed integra il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.120, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 gennaio 2018 n. 14, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, pubbliche e private e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 8093 del 20.6.2016, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 dell'1.2.2021, con la quale sono state dettate le “indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM, decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 287 del 20.03.2023, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione Scuola di Musica di Fiesole;

VISTA la nota DGFIS prot. n. 9918 del 2/8/2022, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 18559 recante le "Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2022";

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 1801 dell'1.02.2023, con la quale sono state dettate "le indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi - A.A. 2023/2024";

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 4012 del 3.3.2023, recante "Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master - a.a. 2023/2024 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento", con la quale "il termine perentorio per la presentazione di nuove proposte di accreditamento dei corsi" è stato differito;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione riconosciuta e denominata "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI), ha avanzato la proposta di nuova attivazione dei corsi accademici di II livello in "DCSL 41-Saxofono" e "DCSL 09-Chitarra" per l'anno accademico 2023/2024;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, inerenti rispettivamente all'adunanza del 28 febbraio 2023 e del 20 ottobre 2022, della "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI), con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione dei corsi accademici di II livello in "DCSL 41-Saxofono" e "DCSL 09-Chitarra" per l'anno accademico 2023/2024;

VISTA la nota assunta al prot. DGSINFS n. 12994 del 13/07/2023., con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 163 del 11/07/2023 in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte della "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI);

VISTA la delibera recante prot. n. 3501/2023/OFF con la quale il CNAM, nell'adunanza del 20 luglio 2023, ha formulato parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di II livello in "DCSL 09-Chitarra" avanzata dalla "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI);



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la delibera recante prot. n. 3862/2023/OFF con la quale il CNAM, nell'adunanza del 27 settembre 2023, ha formulato parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di II livello "DCSL 41-Saxofono" avanzata dalla "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI);

VISTA la nota prot. n. 4622/2023 del 03-11-2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 21178, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 30.10.2023, delibera prot. n. 251, in merito al requisito "dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare" richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale delle proposte di nuova attivazione dei corsi di diploma accademico di II livello in "DCSL 41-Saxofono" e "DCSL 09-Chitarra" avanzate dalla "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI);

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione dei corsi di diploma accademico di II livello in "DCSL 41-Saxofono" e "DCSL 09-Chitarra" di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI), ad attivare i nuovi corsi accademici di II livello in "DCSL 41-Saxofono" e "DCSL 09-Chitarra", a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto denominato "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI), è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i nuovi corsi accademici di II livello in "DCSL 41-Saxofono" e "DCSL 09-Chitarra";
2. L'ordinamento didattico dei nuovi corsi accademici di II livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato "Scuola di Musica di Fiesole" con sede a San Domenico di Fiesole (FI), relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento dei corsi di diploma accademico di nuova attivazione.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato “ Scuola di Musica di Fiesole” con sede a San Domenico di Fiesole (FI) è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini